

RELAZIONE DEL REVISORE UNICO ALL'ASSEMBLEA DEI SOCI

All'Assemblea dei Soci della società Multiservizi Caerite S.p.A. a S.U.

Premessa

Il Revisore Unico, nominato con delibera dell'assemblea ordinaria dei soci in data 29 marzo 2021 ha provveduto ad esaminare il bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2021, al fine di rilasciare la relazione ai sensi dell'art. 14 del D. Lgs. 39/2010

Relazione del revisore indipendente ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39

Relazione sulla revisione contabile del bilancio d'esercizio

Giudizio

Ho svolto la revisione contabile del bilancio d'esercizio della società Multiservizi Caerite Spa a S.U., costituito dallo stato patrimoniale al 31 dicembre 2021, dal conto economico, dal rendiconto finanziario per l'esercizio chiuso a tale data e dalla nota integrativa.

A mio giudizio, il bilancio d'esercizio fornisce una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria della società al 31 dicembre 2021, del risultato economico e dei flussi di cassa per l'esercizio chiuso a tale data in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di redazione.

Elementi alla base del giudizio

Ho svolto la revisione contabile in conformità ai principi di revisione internazionali ISA Italia. Le mie responsabilità ai sensi di tali principi sono ulteriormente descritte nella sezione *Responsabilità del revisore per la revisione contabile del bilancio d'esercizio* della presente relazione. Sono indipendente rispetto alla società in conformità alle norme e ai principi in materia di etica e di indipendenza applicabili nell'ordinamento italiano alla revisione contabile del bilancio.

Ai fini dello svolgimento della revisione legale ritengo di aver acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il mio giudizio

Responsabilità degli amministratori e del collegio sindacale per il bilancio d'esercizio

L'amministratore è responsabile per la redazione del bilancio d'esercizio che fornisca una rappresentazione veritiera e corretta in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di redazione e, nei termini previsti dalla legge, per quella parte del controllo interno dallo stesso ritenuta necessaria per consentire la redazione di un bilancio che non contenga errori significativi dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali.

Altresì l'amministratore è responsabile per la valutazione della capacità della società di continuare ad operare come un'entità in funzionamento e, nella redazione del bilancio d'esercizio, per l'appropriatezza dell'utilizzo del presupposto della continuità aziendale, nonché per una adeguata informativa in materia. L'amministratore utilizza il presupposto della

continuità aziendale nella redazione del bilancio d'esercizio a meno che abbia valutato che sussistono le condizioni per la liquidazione della società o per l'interruzione dell'attività o non abbia alternative realistiche a tali scelte.

Il collegio sindacale ha la responsabilità della vigilanza, nei termini previsti dalla legge, sul processo di predisposizione dell'informativa finanziaria della società.

Responsabilità del revisore per la revisione contabile del bilancio d'esercizio.

I miei obiettivi sono l'acquisizione di una ragionevole sicurezza che il bilancio d'esercizio nel suo complesso non contenga errori significativi, dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali, e l'emissione di una relazione di revisione che includa il mio giudizio. Per ragionevole sicurezza si intende un livello elevato di sicurezza che, tuttavia, non fornisce la garanzia che una revisione contabile svolta in conformità ai principi di revisione internazionali ISA Italia individui sempre un errore significativo, qualora esistente. Gli errori possono derivare da frodi o da comportamenti o eventi non intenzionali e sono considerati significativi qualora ci si possa ragionevolmente attendere che essi, singolarmente o nel loro insieme, siano in grado di influenzare le decisioni economiche prese dagli utilizzatori sulla base del bilancio d'esercizio.

Nell'ambito della revisione contabile svolta in conformità ai principi di revisione internazionali ISA Italia, ho esercitato il giudizio professionale mantenendo lo scetticismo professionale richiesto per tutta la durata della revisione contabile.

Inoltre:

- ho identificato e valutato i rischi di errori significativi nel bilancio d'esercizio, dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali; ho definito e svolto procedure di revisione in risposta a tali rischi; ho acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il mio giudizio. Il rischio di non individuare un errore significativo dovuto a frodi è più elevato rispetto al rischio di non individuare un errore significativo derivante da comportamenti o eventi non intenzionali, poiché la frode può implicare l'esistenza di collusioni, falsificazioni, omissioni intenzionali, rappresentazioni fuorvianti o forzature del controllo interno;
- ho acquisito una comprensione del controllo interno rilevante ai fini della revisione contabile allo scopo di definire procedure di revisione appropriate nelle circostanze e non per esprimere un giudizio sull'efficacia del controllo interno della società;
- ho valutato l'appropriatezza dei principi contabili utilizzati nonché la ragionevolezza delle stime contabili effettuate dagli amministratori, inclusa la relativa informativa;
- relativamente alla redazione del bilancio 2021 l'amministratore ha espresso un giudizio circa il presupposto della continuità aziendale. In base agli elementi probativi acquisiti, sull'eventuale esistenza di una incertezza significativa riguardo a eventi o circostanze che possono far sorgere dubbi significativi sulla capacità della società di continuare ad operare come un'entità in funzionamento **rimando a quanto descritto nell'apposito paragrafo**. In presenza di un'incertezza significativa, sono tenuto a richiamare l'attenzione nella relazione di revisione sulla relativa informativa di bilancio, ovvero, qualora tale informativa sia inadeguata, a riflettere tale circostanza nella formulazione del mio giudizio. A tal proposito richiamo l'attenzione del socio unico su quanto comunque espresso dall'amministratore unico



in riferimento ai fatti accaduti nel corso del 2020. In particolare mi riferisco alle valutazioni espresse dall'amministrazione circa gli effetti dell'emergenza Covid-19 e soprattutto sulle ripercussioni delle sentenze del Tribunale di Civitavecchia sulla continuità aziendale. Le mie conclusioni sono basate sugli elementi probativi acquisiti fino alla data della presente relazione. Tuttavia, eventi o circostanze successivi possono comportare che la società cessi di operare come un'entità in funzionamento. Sulla vicende relative alla sentenze del Tribunale di Civitavecchia e sui possibili loro effetti economico-finanziari nonché sulla capacità di funzionamento dell'azienda si rimanda comunque all'apposito paragrafo della presente relazione;

- ho valutato la presentazione, la struttura e il contenuto del bilancio d'esercizio nel suo complesso, inclusa l'informativa, e se il bilancio d'esercizio rappresenti le operazioni e gli eventi sottostanti in modo da fornire una corretta rappresentazione;
- ho comunicato ai responsabili delle attività di *governance*, identificati ad un livello appropriato come richiesto dagli ISA Italia, tra gli altri aspetti, la portata e la tempistica pianificate per la revisione contabile e i risultati significativi emersi, incluse le eventuali carenze significative nel controllo interno identificate nel corso della revisione contabile.

Relazione su altre disposizioni di legge e regolamentari

L'amministratore della Multiservizi Caerite S.p.A. a S.U. è responsabile per la predisposizione della relazione sulla gestione della società al 31/12/2021 incluse la sua coerenza con il relativo bilancio d'esercizio e la sua conformità alle norme di legge.

Ho svolto le procedure indicate nel principio di revisione SA Italia n. 720B al fine di esprimere un giudizio sulla coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio d'esercizio al 31/12/2021 e sulla conformità della stessa alle norme di legge, nonché di rilasciare una dichiarazione su eventuali errori significativi.

Effetti delle sentenze del Tribunale di Civitavecchia sulla continuità aziendale

In tema di continuità aziendale occorre articolare approfonditamente la situazione della società.

La Multiservizi si è vista condannare in primo grado al pagamento di una somma ingente e pari ad € 3.234.165. Ovviamente non si tratta di una sentenza definitiva – in quanto già proposto appello – e quindi un iter giudiziario ancora lungo potrebbe presentare i margini per ribaltare la situazione con scenari più favorevoli alla società anche in maniera parziale riducendo eventualmente la somma da pagare.

Al momento non si hanno **CERTEZZE** circa possibili accordi stragiudiziali con le controparti concernenti un'eventuale riduzione della somma quantificata dalle sentenze ovvero riguardanti eventuali dilazioni negli anni del pagamento della stessa.

In data 13 dicembre 2021 l'assemblea ordinaria dei soci ha deliberato il mandato all'amministratore di procedere transattivamente con le controparti al fine di arrivare al perfezionamento di un accordo extragiudiziale ritenuto conveniente.

Corre l'obbligo sottolineare ancora una volta come – allo stato attuale - davanti ad un eventuale

scenario in cui la società dovesse vedersi notificato un "atto esecutivo" con intimazione al pagamento della somma così come determinata dalla sentenza senza poter contare su eventuali dilazioni, la Multiservizi andrebbe in difficoltà finanziaria in quanto non in grado, con la normale attività di gestione, di produrre i flussi finanziari sufficienti a coprire l'importo da versare.

Consapevole di ciò l'Amministratore Unico in data 9 febbraio 2021 ha inviato all'Ente Locale di riferimento una comunicazione in cui illustrava come la Multiservizi - avendo i requisiti previsti dall'art. 14 del D.Lgs. 175/2016 - fosse in condizione di ricevere un intervento finanziario dall'ente locale socio che permettesse alla società di sopportare più facilmente l'eventuale emergenza finanziaria che si potrebbe determinare.

Alla data odierna dall'Ente di riferimento non è pervenuta alcuna risposta definitiva alla comunicazione dell'Amministratore Unico (né in senso favorevole ad un possibile finanziamento né in senso contrario). Sono pervenuti invece alcuni atti di pignoramento presso terzi che però non hanno intaccato in maniera incisiva l'equilibrio finanziario della società.

Stante la situazione sopradescritta fare previsioni circa la continuità aziendale futura della società diventa un esercizio arduo se non impossibile in quanto non si hanno notizie su eventuali sviluppi **DEFINITIVI E FORMALMENTE CONCLUSI** con le controparti, né di eventuali strategie finanziarie perfezionate sotto la direzione e coordinamento del socio da mettere in campo nel caso si concretizzasse lo scenario più sfavorevole (scenario non certo ma comunque pur sempre possibile).


Conseguentemente, allo stato dei fatti, non si hanno elementi per prevedere nulla (almeno con un margine di relativa sicurezza) circa la salute finanziaria futura della società e quindi della sua futura capacità di funzionamento nel medio-lungo periodo. Pertanto questo organo di controllo - anche in questa sede - non può che sollecitare ancora una volta la predisposizione di un piano finanziario - ovviamente in pieno coordinamento con l'Ente di riferimento - idoneo a fronteggiare adeguatamente lo scenario peggiore qualora esso dovesse concretizzarsi non vedendo - tra l'altro - i motivi per i quali a due anni dalla notifica di tali sentenze tale piano non sia stato ancora predisposto almeno in forma di mera ipotesi da rendere operativo nel caso la situazione dovesse precipitare.

Ai fini di una più chiara esposizione del giudizio dello scrivente organo di controllo, si specifica che, con i dati economici e finanziari attuali, è comunque ipotizzabile la continuità aziendale in caso di totale soccombenza in appello solo nelle seguenti ipotesi:

Raggiungimento di un accordo transattivo che preveda l'esborso di un importo massimo pari al 50% del contenzioso, con supporto parziale di un finanziamento erogato dal Socio Unico e con una dilazione dei pagamenti;

Supporto finanziario totale (o quasi) da parte del Socio Unico per far fronte all'esborso totale del corrispettivo oggetto della controversia quanto mai necessario nel caso non dovesse essere possibile accedere a dilazioni di pagamento.

In entrambi i casi questo organo di controllo, vista - al momento - la mancanza di certezze circa



l'esito della trattativa deliberata nell'assemblea dello scorso 13 dicembre 2021 ed in assenza di un piano finanziario di soccorso coordinato con l'Ente Locale di riferimento da rendere operativo in caso in cui la trattativa per qualsiasi motivo non dovesse perfezionarsi, **non ritiene** (alla data di chiusura della presente relazione) ci siano le condizioni minime per assicurare con certezza la continuità aziendale della società.

In sostanza – allo stato attuale – qualora dovessero essere notificati decreti ingiuntivi conseguenti le citate sentenze del Tribunale di Civitavecchia sussistono – nei tempi tecnici giudiziari di rito - le condizioni per le quali la Multiservizi potrebbe vedersi venire meno le condizioni finanziarie minime per la propria operatività.

Preme sottolineare che non si dispone, attualmente, di informazioni tali da poter esprimere altre ipotesi verosimili sulle possibilità per l'azienda di garantire la continuità aziendale.

Corre l'obbligo di segnalare il fatto che tale condizione di incertezza è determinata soltanto dalla situazione creatasi dalle sentenze del Tribunale di Civitavecchia. Se non fossero intervenute tali sentenze la normale attività di gestione dei servizi non avrebbe determinato alcuna criticità tale da mettere in dubbio la continuità aziendale della società.

Nondimeno è opinione del Revisore Legale che l'importo di € 122.694 riguardante l'utile portato a nuovo (come da delibera dell'assemblea ordinaria dei soci del 29 marzo 2021) possa essere opportunamente – stante sempre la situazione di incertezza circa il futuro della Multiservizi – stornata a Fondo Rischi su Crediti.

Il revisore pertanto, anche in questa sede, segnala all'amministrazione le disposizioni contenute negli artt. 14 e 6 del D.Lgs 175/2016 (Testo Unico Società Partecipate) riguardanti la predisposizione di specifici programmi di valutazione del rischio di crisi aziendali anche ai fini di una compiuta concretizzazione di quanto richiesto dall'art. 14 del D.Lgs. 14/2019 (codice sulla crisi di impresa).

* * *

A mio giudizio, la relazione sulla gestione – ad eccezione dei giudizi divergenti già espressi circa i rischi sulla continuità aziendale che potrebbero profilarsi sul futuro della società - è coerente con il bilancio d'esercizio della Multiservizi Caerite S.p.A. a S.U. al 31/12/2021 ed è redatta in conformità alle norme di legge.

Con riferimento alla dichiarazione di cui all'art. 14, comma 2, lett. e), del D.Lgs. 39/2010, rilasciata sulla base delle conoscenze e della comprensione dell'impresa e del relativo contesto acquisite nel corso dell'attività di revisione, non ho nulla da riportare.

Cerveteri, 21 marzo 2021

Il Revisore Unico